

## **(Allegato A)**

### **RELAZIONE**

**Affidamento di servizi in house alla Iglesias Servizi Srl – Verifica ai sensi del combinato disposto dell'art. 34, commi 20 e 21, del DL n. 179 del 18 ottobre 2012 e dell'art. 13, primo comma, del DL n. 150/2013.**

#### **4. L'evoluzione normativa in materia di servizi pubblici locali a rilevanza economica**

Si osserva preliminarmente che, nel recente passato, l'art 4 del DL 138/2011, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, ha rappresentato un autorevole tentativo del Legislatore di introdurre una riforma organica per la gestione dei servizi pubblici locali, dopo che il referendum popolare del 12 giugno 2011 aveva abrogato sia l'art. 23-bis del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 133/2008, sia il regolamento attuativo di tale disposizione, emanato con DPR 7 settembre 2010, n. 168.

In ragione di ciò, l'art 4 del DL 138/2011 si è posto l'ambizioso obiettivo strategico di traghettare la gestione dei servizi pubblici locali da un sostanziale regime di monopolio alla libera concorrenza del mercato, mediante un processo di liberalizzazione scandito da termini stringenti, entro cui gli Enti locali, sulla base di complesse analisi di mercato e mediante l'adozione di un'apposita delibera quadro, avrebbero dovuto liberalizzare le attività economiche, oppure, in alternativa, procedere all'attribuzione di diritti di gestione in esclusiva.

In quest'ultimo caso, sarebbe stato un onere delle Amministrazioni indire gare a evidenza pubblica per conferire la gestione dei servizi sul mercato, dopo aver comunque accertato, con la suddetta delibera quadro, che "la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità" (art. 4, commi 1 e 8 del DL 138/2011).

A distanza di appena un anno dall'emanazione del DL 138/2011, la disciplina generale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ivi prevista è stata però a sua volta abrogata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 17 luglio 2012 che, accogliendo i ricorsi di sei Regioni italiane (Puglia, Lazio, Marche, Emilia Romagna, Umbria e Sardegna), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 4, a causa del divieto di ripristino della normativa abrogata dal corpo elettorale, desumibile dall'art. 75 Cost. che contempla il referendum quale strumento di democrazia diretta per l'esercizio della sovranità popolare.

La citata sentenza della Consulta n.199/2012 non ha determinato una vera e propria lacuna normativa nella materia dei servizi pubblici locali, permanendo quest'ultima regolata, oltretutto dalle specifiche discipline di settore, anche dall'ordinamento giuridico comunitario, ossia dai principi di diritto conosciuti dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea.

In seguito alla suddetta pronuncia della Corte Costituzionale il legislatore italiano è nuovamente intervenuto nella materia con il DL 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221, che impone per l'affidamento di nuovi servizi pubblici locali di rilevanza economica una procedura di informazione, propedeutica all'attivazione del servizio, che si prospetta, per così dire, come un pre-affidamento.

Nello specifico, l'art. 34, comma 20, del DL n. 179/2012 prevede che, a far data dal 1 gennaio 2013, "per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste".

Il successivo comma 21 dispone inoltre che gli affidamenti in essere al 20 ottobre 2012 (data di entrata in vigore del decreto), non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea, devono essere adeguati entro il 31 dicembre 2013, pubblicando la relazione di cui al precedente comma 20, che deve tra l'altro dare atto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta.

Il disposto sancisce pure che "il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013", con la conseguente decadenza del contratto di servizio.

Tale disposizione è stata successivamente integrata dall'art. 13, primo comma, del DL n. 150/2013, convertito in legge 27 febbraio 2014, n. 15, ai sensi del quale "in deroga a quanto previsto dall'articolo 34, comma 21 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di garantire la continuità del servizio, laddove l'ente responsabile dell'affidamento ovvero, ove previsto, l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento pubblicando la relazione di cui al comma 20 del medesimo articolo,

il servizio è espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

Questo scenario potrebbe esporre a gravi responsabilità le Amministrazioni locali in rapporto all'impiego delle risorse erogate per il disimpegno dei servizi di interesse generale, ragione per cui è necessario non sottovalutare l'obbligo di adeguamento prescritto dalla normativa in oggetto, che oltremodo presuppone un'istruttoria piuttosto impegnativa e complessa.

## **5. La nozione di servizio pubblico locale – Cenni.**

A margine dell'evoluzione normativa ora descritta si osserva che, in assenza di una precisa definizione legislativa del concetto di servizio pubblico locale, la dottrina e la giurisprudenza hanno delineato varie accezioni, tra cui quella di carattere oggettivo che qualifica il servizio pubblico come una "qualsivoglia attività che si concretizza nella produzione di beni o servizi in funzione di un'utilità per la comunità locale, non solo in termini economici, ma anche in termini di promozione sociale, purché risponda ad esigenze di utilità generale o a essa destinata in quanto preordinata a soddisfare interessi collettivi" (Consiglio di Stato sez. V, n. 2605 del 9 maggio 2001).

Oggi, secondo l'orientamento giurisprudenziale dominante, la nozione di servizio pubblico può essere attribuita soltanto "a quelle attività che sono destinate a rendere un'utilità immediatamente percepibile a singolo o all'utenza complessivamente considerata, che ne sopporta i costi direttamente, mediante il pagamento di apposita tariffa, all'interno di un rapporto trilaterale, con assunzione del rischio di impresa a carico del gestore" (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 2012 del 01 aprile 2011, Corte di Giustizia europea sentenza n. 196/2009, Cassazione civile n. 13892/2009, Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6049/2008).

In questo scenario si inseriscono anche le decisioni del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 2021/2012 e n. 5268/2012, secondo le quali l'assenza di un corrispettivo in forma di tariffa da parte degli utenti beneficiari non risulta essenziale sul piano della qualificazione giuridica delle attività di servizio pubblico.

Tale impostazione è stata infine confermata anche dalla più recente giurisprudenza, e, precisamente, dal Consiglio di Stato, Sez. V, nelle sentenze dell'11 aprile 2013, n. 1976 e del 2 maggio 2013, n. 2396.

Per quanto riguarda la tipologia dei servizi pubblici locali, è noto che gli stessi si suddividono in servizi di rilevanza economica e privi di tale rilevanza.

È di rilevanza economica il servizio che s'innesta in un settore per il quale esiste, quantomeno in potenza, una redditività, e quindi una competizione sul mercato, benché siano previste forme d'intervento finanziario pubblico della relativa attività.

Deve invece considerarsi privo di rilevanza economica il servizio che, per sua natura o per le modalità con cui viene svolta la relativa gestione, non dà luogo ad alcuna competizione e quindi appare irrilevante ai fini della concorrenza (cfr. T.A.R. Sardegna 2 agosto 2005, n. 1729; T.A.R. Liguria, Sez. II, 28 aprile 2005,

n. 527; T.A.R. Campania 7 novembre 2003, n. 13382; T.A.R. Umbria 24 ottobre 2003, n. 821).

Secondo la Corte Costituzionale “coessenziale alla nozione di rilevanza economica del servizio è la copertura dei costi, non già la remunerazione del capitale” (sentenza n. 26/2011), per cui non parrebbe un elemento essenziale della nozione il carattere remunerativo della tariffa.

È stata altresì attribuita “rilevanza economica” i servizi pubblici connotati da margini significativi di redditività, anche solo potenziale: non rilevando l’esiguità dell’utile che in concreto un servizio produce (cfr. Consiglio di Stato, sez. V - sentenza n. 5409/2012, che assegna rilevanza economica al servizio di illuminazione votiva, in quanto astrattamente idoneo a produrre utili).

Vista l’ampia accezione giuridica dei servizi locali di rilevanza economica e l’oggettiva difficoltà di individuare contorni certi per i servizi privi di tale rilievo, la presente relazione, prudenzialmente, estende l’indagine ex art. 34 del DL 179/2012 al complesso dei servizi pubblici erogati da Iglesias Servizi S.r.l., per verificarne la coerenza e la conformità della gestione ai principi generali dell’ordinamento europeo.

## 6. L'affidamento in house secondo i principi comunitari.

Per dare corso alla verifica in questione occorre premettere che l'affidamento "in house providing" è un istituto di derivazione comunitaria, che risale alla pronuncia della Corte di Giustizia Teckal del 18 novembre 1998, causa C-107/98, la quale ha stabilito che la normativa europea in tema di appalti pubblici non trova applicazione a condizione che "l'Ente locale eserciti sulla persona di cui trattasi un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi e questa persona realizzi la parte più importante della propria attività con l'Ente o con gli Enti locali che la controllano".

La dottrina e la giurisprudenza comunitaria si sono a lungo occupate dell'argomento individuando, in particolare, tre presupposti che, qualora presenti in forma congiunta, giustificano l'affidamento diretto "in house", in deroga alle regole europee di evidenza pubblica.

Si tratta dei requisiti seguenti:

- a) la partecipazione pubblica totalitaria, con esclusione della partecipazione anche minoritaria di un'impresa privata al capitale di una società in house;
- b) l'esercizio da parte dell'Ente pubblico di una funzione di controllo pari a quella esercitata sui propri servizi ("controllo analogo");
- c) la realizzazione da parte della società affidataria della parte più importante delle della propria attività nei confronti dell'ente o degli enti soci.

Tali condizioni rendono di fatto la società affidataria "la *longa manus* di un Ente Pubblico che la controlla pienamente" (Corte Costituzionale sentenza n. 325/2010) e non già un soggetto terzo rispetto all'Amministrazione controllante, potendo così la società stessa ottenere affidamenti diretti in house providing.

Tra i requisiti sopra citati, quello del controllo analogo è di gran lunga il più controverso e difficile da accertare, nonché il più vagliato dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale.

Secondo la giurisprudenza comunitaria il controllo analogo dei soci pubblici sulla società in house costituisce un potere assoluto di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività del soggetto partecipato, e che riguarda l'insieme dei più importanti atti di gestione del medesimo. In presenza di tale potere assoluto, l'Amministrazione può prescindere dall'applicazione delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, non già in virtù di apposite clausole di esclusione contenute nelle rispettive normative di settore, ma piuttosto perché si è in presenza di un modello di organizzazione meramente interno, qualificabile in termini di delegazione interorganica (nota

della Commissione Europea del 26.6.2002, richiamata nella sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 febbraio 2013 n. 762).

Ancora più restrittiva è la giurisprudenza nazionale, che definisce il controllo analogo come un rapporto equivalente a una relazione di subordinazione gerarchica, con l'effetto che tale situazione si verifica quando sussiste un controllo gestionale e finanziario stringente dell'Ente pubblico sull'ente societario. (Consiglio di Stato, Sez. VI, 25 gennaio 2005, n. 168).

La giurisprudenza comunitaria ha inoltre chiarito che "il controllo esercitato dagli enti azionisti sulla detta società può essere considerato analogo a quello esercitato sui propri servizi in circostanze come quelle di cui alla causa principale, in cui l'attività di tale società è limitata al territorio di detti enti ed è esercitata fondamentalmente a beneficio di questi ultimi" (Corte di Giustizia Europea 10 settembre 2009 n. C-573/08).

Del pari la giurisprudenza nazionale sostiene che "osta alla configurabilità del modello in parola l'acquisizione, da parte dell'impresa affidataria, di una vocazione schiettamente commerciale tale da rendere precario il controllo dell'Ente pubblico. Detta vocazione, può, in particolare, risultare dall'ampliamento anche progressivo dell'oggetto sociale e dall'apertura obbligatoria della società ad altri capitali o dall'espansione territoriale dell'attività della società..."(Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5082/2009 e n. 1447/2011).

Deve allora configurarsi un rapporto funzionale che attribuisca all'Amministrazione controllante un effettivo potere di indirizzo, direzione e supervisione dell'attività del soggetto partecipato sull'insieme dei più importanti atti di gestione del medesimo. In altri termini, è necessario che l'Ente o gli Enti soci esercitino un controllo preventivo ed effettivo sulla gestione della società, così come avviene per i servizi interni del o degli enti pubblici interessati (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1365 del 9 marzo 2009).

Quel che rileva, in altre parole, è che l'Ente pubblico partecipante abbia statutariamente il potere di dettare le linee strategiche e le scelte operative della società in house, i cui organi amministrativi vengono pertanto a trovarsi in una posizione di vera e propria subordinazione gerarchica. Si tratta di un potere di comando direttamente esercitato sulla gestione dell'ente con modalità e con un'intensità non riconducibili ai diritti e alle facoltà che normalmente spettano al socio (fosse pure un socio unico) in base alle regole dettate dal codice civile, e sino al punto che agli organi della società non resta affidata nessuna autonoma rilevanza gestionale (Corte Suprema di Cassazione del 8 ottobre 2013 n. 26283).

Per quanto si è finora detto, ai fini della sussistenza del controllo analogo rileva l'espressa previsione statutaria dei seguenti punti:

- le decisioni più importanti della società devono essere sottoposte al vaglio dell'Ente affidante;
- l'Assemblea dei soci deve essere munita di forti poteri di controllo;
- occorre l'attribuzione di limitati poteri all'organo amministrativo (Consiglio di Stato, sez. VI, 3 aprile 2007, n. 1514);
- l'oggetto sociale deve essere ben definito e privo di vocazione commerciale, nonché volto a garantire una stretta connessione tra l'attività societaria ed il perseguimento degli interessi della comunità amministrata;
- l'ambito territoriale di espletamento del servizio deve essere limitato e circoscritto.

Nello specifico, è stato evidenziato in dottrina che lo statuto della società in house deve prevedere l'autorizzazione dell'Assemblea per una serie di atti, tra i quali:

- operazioni straordinarie d'azienda o altre operazioni di massima valenza strategica (fusioni, scissioni, trasformazioni, scorpori e conferimenti di rami d'azienda, piani strategico industriali e piani di investimento ecc);
- stipulazione di contratti traslativi e/o acquisitivi della proprietà o costitutivi di diritti reali di godimento o di garanzia su beni del patrimonio sociale considerati strategici, se superiori a certi importi ovvero considerati strategici;
- approvazione di budget annuali o infrannuali;
- nomine dei componenti dell'organo amministrativo e di quello sindacale.

Pronunciandosi nel contesto normativo testé descritto, il Consiglio di Stato, Sez. VI, con la sentenza n. 762/2013 ha rilevato che, stante l'intervenuta abrogazione referendaria dell'art. 23 bis del d.l. 112/2008 e la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 4 DL 138/2011, "è venuto meno il principio, con tali disposizioni perseguito, della eccezionalità del modello in house per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica".

Si può concludere che oggi la scelta dell'Ente locale in ordine alle modalità organizzative dei servizi pubblici locali deve basarsi sui consueti parametri di esercizio delle scelte discrezionali, vale a dire:

- valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti;
- individuazione del modello più efficiente ed economico;



➤ adeguata istruttoria e motivazione a supporto degli atti formali assunti in ordine al modello gestionale individuato.

Per quanto riguarda il carattere pubblico della partecipazione societaria, la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha affermato che non deve essere statutariamente consentito alle società in house l'alienazione a soggetti privati di quote del capitale sociale, anche se solo minoritarie (Corte di Giustizia UE 10 settembre 2009 causa C- 573/07, 13 ottobre 2005 causa C-458/03 - Parking Brixen).

In senso conforme si è espressa anche la giurisprudenza nazionale, secondo cui per assumere la legittimità di un affidamento diretto a un soggetto in house, lo statuto societario deve garantire in via certa e permanente l'incedibilità a privati delle azioni, allo scopo di evitare meccanismi elusivi dell'evidenza pubblica finalizzati ad affidare in via diretta a privati gli appalti pubblici (T.A.R. Puglia Bari, Sez. I, 2 aprile 2013, n. 458).

## **Valutazioni in ordine a Iglesias Servizi S.r.l.**

Alla luce delle considerazioni svolte, si può ora procedere con la disamina dello statuto di Iglesias Servizi Srl ai sensi dell'art. 34, commi 20 e 21 del DL 179/2012, per verificare la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta (in house providing), nonché per indicare, all'occorrenza, i più idonei rimedi correttivi del caso.

### **4.1 – Partecipazione pubblica totalitaria**

Ai sensi dell'art. 4 dello statuto è prescritto che il capitale sociale è interamente detenuto dal Comune di Iglesias, con esclusione, pertanto, di un'apertura della compagine societaria a soggetti privati.

Come si è visto più sopra, la Corte di Giustizia ha affermato che non deve essere statutariamente consentito alle società in house l'alienazione a soggetti privati di quote del capitale sociale, anche se solo minoritarie (Corte di Giustizia UE 10 settembre 2009 causa C- 573/07, 13 ottobre 2005 causa C-458/03 - Parking Brixen,).

Ne consegue che, nel caso della Iglesias Servizi S.r.l., tale requisito è da considerarsi soddisfatto, benché sia consigliabile rimarcare nel relativo statuto la natura pubblica del capitale sociale per tutta la durata della società, e il divieto di cedere partecipazioni, anche minoritarie, a soggetti privati.

### **4.2 – Controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi**

L'art. 16 dello statuto, come modificato dalla presente delibera consiliare, delimita i poteri del Cda, e vincola l'organo amministrativo all'osservanza degli indirizzi e degli obiettivi gestionali fissati dal Comune socio.

L'art. 19, comma 3, dello statuto prevede inoltre un comitato di controllo sulla gestione, per garantire al socio unico un efficace controllo gestionale rispetto agli atti sociali di straordinaria amministrazione, riconducendo così alla competenza del socio pubblico le operazioni straordinarie di carattere strategico, quali per esempio l'alienazione, l'acquisto, la concessione e l'assunzione in godimento di aziende e rami di azienda, o l'acquisto di partecipazioni in società.

Inoltre, ai sensi dell'art. 15 dello statuto, come riformato dalla presente delibera consiliare, viene fornita preventiva comunicazione anche al socio unico dell'avviso di convocazione del Cda, recante il luogo, il giorno, l'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

Sussiste, in definitiva, un sistema di controlli penetranti in capo al Comune – socio unico, prevedendo una notevole ingerenza nella programmazione e nella conduzione delle attività societarie.

Alla luce di tali norme statutarie, risulta quindi comprovata una forma di controllo particolarmente pregnante sull'andamento gestionale da parte dell'Ente socio, di modo che il requisito del controllo analogo può considerarsi ampiamente soddisfatto.

Si segnala, peraltro, che la verifica di sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento CE in materia, nei termini prescritti dall'art. 34 del DL 179/2012, si configura quale occasione utile per dare completa attuazione al sub-sistema di controlli previsto dall'art. 147 quater del TUEL, mediante l'integrazione del regolamento per la disciplina dei controlli interni.

Infine, a ulteriore garanzia di una puntuale osservanza dei principi comunitari, con la presente delibera consiliare vengono introdotte alcune clausole statutarie – per le quali si fa rinvio al testo di statuto allegato – finalizzate a porre in maggiore evidenza il rapporto di subordinazione gerarchica della Società, nonché il controllo analogo sulla stessa da parte del Comune.

#### ***4.1 Destinazione in via esclusiva o prevalente dell'attività a favore dell'Ente socio.***

La società Iglesias Servizi S.r.l. svolge la parte prevalente della propria attività a favore del Comune socio, in quanto impegnata nella realizzazione e gestione di vari servizi pubblici per conto dell'Ente locale e in ottemperanza agli indirizzi da esso impartiti.

Risulta pertanto rispettato dalla S.r.l. il requisito della realizzazione della parte più importante delle proprie attività con l'Ente controllante, anche se è opportuno circoscrivere statutariamente l'esercizio delle attività sociali al solo ambito territoriale dell'Ente o degli Enti pubblici soci.

#### ***4.2 Assenza di vocazione commerciale***

L'oggetto sociale evidenzia, come già si è detto, che la gestione è esclusivamente focalizzata sull'esercizio di servizi pubblici per conto del Comune di Iglesias.

Il Comune è socio unico fin dal momento della costituzione e non potrà alienare, neppure parzialmente, quote della società per tutto il periodo della sua durata (art. 1), per cui risulta automaticamente esclusa l'apertura della società a capitali privati.

Il requisito dell'assenza di vocazione commerciale è da considerarsi pertanto soddisfatto.

### **4.3 Compensazioni economiche e obblighi di servizio**

Dall'esame dei rapporti tra Ente locale e partecipata non si rinvencono specifici obblighi di servizio a carico della Società e, dall'altro, le compensazioni economiche contrattualmente pattuite risultano adeguate a remunerare i costi sostenuti dall'impresa pubblica per l'esercizio delle attività svolte.

### **4.4 Servizi in affidamento**

I servizi che attualmente sono svolti dalla società sono i seguenti:

- a. manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale;
- b. manutenzione del verde pubblico cittadino;
- c. servizio di assistenza geriatrica presso la casa di riposo comunale "Casa Serena";
- d. servizio di trasporto scolastico (da settembre 2014)

### **5. Conclusioni ed esito della verifica ex art. 34, commi 20 e 21 del DL 179/2012**

In considerazione dei rilievi sopra esposti, si deduce che Iglesias Servizi Srl, nella veste di società a totale partecipazione comunale, si configura quale società in house in linea con i principi dettati dal diritto comunitario, sia per quanto riguarda l'attività gestionale svolta, sia per il modello di governance che essa presenta, sia per le relazioni organizzative e funzionali che caratterizzano il relativo statuto sociale.

Ciò nondimeno, come già si è detto, si prospetta l'esigenza rendere più effettivo il controllo analogo del Comune di Iglesias sulla propria società, al fine di porre in rilievo il rapporto di delegazione interorganica tra l'Ente e la società stessa, con l'obiettivo di salvaguardare gli attuali affidamenti in house di servizi pubblici a rilevanza economica.

Si propone pertanto di introdurre nello statuto di Iglesias Servizi Srl, ai sensi dell'art. 34, commi 20 e 21 del DL 179/2012, le misure correttive finalizzate all'osservanza dei seguenti vincoli di derivazione comunitaria:

1. mantenimento dell'intero capitale sociale esclusivamente in mano pubblica, con esclusione dell'alienazione o del trasferimento di una quota del capitale sociale, anche minoritaria e solo futura e potenziale, a soggetti privati;
2. poteri definiti e limitati in capo al Cda;
3. influenza determinante dell'Assemblea dei soci sugli obiettivi strategici e sulle decisioni più importanti, da sottoporsi all'autorizzazione preventiva dell'Ente affidante;

4. controllo gestionale e finanziario stringente dell'Ente pubblico sull'ente societario;
5. relazione di subordinazione gerarchica tra l'Ente socio e la società da attuarsi anche mediante l'invio dell'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio di Amministrazione al Sindaco e all'assessore di competenza, al fine di poter consentire agli stessi di partecipare alle sedute ove l'argomento all'ordine del giorno risulti di rilevante interesse;
6. oggetto sociale definito, senza vocazione commerciale, limitato al territorio degli enti soci, che espliciti la finalità e la natura pubblica delle funzioni da assolvere, nonché l'obbligo di ottemperanza ai principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza;
7. svolgimento della parte più importante della propria attività a favore degli Enti partecipanti.

Si fa rinvio, di conseguenza, alle modifiche statutarie proposte con scheda a parte (allegato B), da sottoporsi contestualmente all'esame del Consiglio Comunale, per l'esercizio delle funzioni d'indirizzo e di controllo che a tale organo competono ex art. 42, lettere e) e g), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La presente relazione, una volta approvata dal Consiglio, sarà pubblicata sul sito web del Comune di Iglesias ai sensi dell'art. 34, commi 20 e 21, del DL 179/2012, convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 221.